



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi, 8 - 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - tel. 0342/451114 - fax 0342/451402

Regolamento per la
circolazione delle motoslitte
nel Comune di
Chiesa in Valmalenco

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Chiesa in Valmalenco
n. 30 del 28.11.2008

Indice

ART. 1	NORME DI RIFERIMENTO.....	2
ART. 2	DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI	2
ART. 3	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	3
ART. 4	VEICOLI DI SERVIZIO, SOCCORSO, POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE.....	3
ART. 5	AUTORIZZAZIONE.	3
ART. 6	VELOCITA'	4
ART. 7	PRESCRIZIONI PER LA GUIDA DI MOTOSLITTE	4
ART. 8	CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA	4
ART. 9	SANZIONI	4/5

1) NORME DI RIFERIMENTO

- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 431/1996, n. 15/2001, n. 121/2003 avente ad oggetto la disciplina della circolazione delle motoslitte;
- Ordinanza comunale n. 416 del 28/02/2001;
- Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.i. (modifiche al sistema penale);
- D.l.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.l.vo. 165 del 30/03/2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle A.P.);
- D.l.vo n. 285/1992 e s.m.i.(Nuovo Codice della Strada);
- L.R. n. 26/2002 (norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);
- R.R. n. 10/2004 (promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna);
- L.R. n. 33/77 di tutela della flora spontanea;
- Circolare Prefettura di Sondrio in data 14/02/1997, n. 146/12B2 GAB e successive comunicazioni;
- L.R. n. 27/2004 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), ed in particolare l'art. 21: *“comma 3: sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1”*, *“comma 4: è altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio”*;
- R.R. n. 5/2007 di attuazione art. 11 L.R. 27/2004.
- Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo) ed in particolare l'art. 16: *“comma 1: è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.”*, *“comma 2: i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica”*.

2) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE E VEICOLI ANALOGHI

Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale è **vietata la circolazione di motoslitte e veicoli analoghi** su tutto il territorio del Comune di Chiesa in V.co ad eccezione di quanto previsto nei punti 2 e 3.

Sono altresì vietati **raduni non preventivamente autorizzati** di motoslitte sulle piste innevate anche nei periodi non interessati dall'apertura degli impianti sciistici.

Il presente regolamento, dove non diversamente specificato, si intende applicabile anche ai **veicoli analoghi** (gatto delle nevi, altri veicoli atipici in grado di circolare su ghiaccio o neve).

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per **CIRCOLAZIONE** si intende il **movimento, la fermata e la sosta sulle strade e aree pubbliche o aree aperte al pubblico passaggio, sulle piste da sci e**

aree innevate (sino a 100 m. di distanza dalle stesse e da considerarsi aperte al pubblico passaggio in quanto non recintate, non altrimenti delimitate e non riconducibili inequivocabilmente ad ambiti privati riservati alla proprietà).

3) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Per il transito sui tratti di strada:

- Sabbionaccio - Chiareggio;
- P. Pedrana - Barchi - Rifugio Palù - Rifugio Motta;
- P. Pedrana - Braccia - Entova, verso Alpe Fora e località Selette;
- Dosselli - Alpe Lago - Alpe Giumellino (subordinatamente al consenso dell'Ente proprietario della strada);

possono essere concesse autorizzazioni in deroga, anche per il raggiungimento di località limitrofe, secondo le fasce orarie e il tragitto indicati, alle motoslitte di proprietà delle seguenti categorie di utenti:

3.1. PROPRIETARI O LOCATARI DI BAITE O APPARTAMENTI situate in aree all'interno dei percorsi sopra indicati, **tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 11.00 solo per il raggiungimento della propria abitazione.**

3.2. TITOLARI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE/ECONOMICHE nelle aree sopra indicate **tutti i giorni senza limiti di orario** solo per il **raggiungimento della propria sede e svolgimento delle proprie attività.**

3.3. TITOLARI DI IMPRESE E PRIVATI CITTADINI possono ottenere permessi temporanei, per l'esercizio di professioni nelle aree sopra indicate.

3.4. PERSONE INVALIDE che hanno gravi difficoltà di deambulazione, possono ottenere permessi temporanei dietro presentazione di adeguata documentazione medica.

Per il solo transito sui tratti di strada:

- P. Pedrana - Braccia - Entova, verso Alpe Fora e località Selette;

3.5. CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO, limitatamente alle strade sopra indicate, **con divieto di uscire dalle stesse, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 4.00.**

4) VEICOLI DI SERVIZIO, DI SOCCORSO, DI POLIZIA E DI PROTEZIONE CIVILE.

Salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore resta inteso che:

- a) **le motoslitte e veicoli analoghi di servizio delle società di gestione degli impianti sciistici** possono circolare per motivi di servizio sulle proprie piste da sci;
- b) **le motoslitte e delle forze di polizia, di soccorso, di protezione civile** possono circolare liberamente per motivi di servizio sul territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco;

5) AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione verrà concessa previa istanza debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata su apposito modello, da inoltrare da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale del Comune di Chiesa in Valmalenco corredata dalle certificazioni necessarie comprovanti il possesso delle caratteristiche sopra elencate, dalla copertura assicurativa dei mezzi e del pagamento a titolo di rimborso spese per la fornitura dell'autorizzazione e del contrassegno di:

- **€ 10,00** per le categorie di utenti indicate al punto **3.1, 3.2, 3.3;**
- **gratuitamente** per le categorie di utenti indicate al punto **3.4;**
- **€ 50,00** per le categorie di utenti indicate al punto **3.5.**

Agli interessati verrà rilasciato un contrassegno di identificazione riportante lo stesso numero progressivo dell'autorizzazione al transito, che dovrà essere apposto in modo ben visibile sulla motoslitte.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione del presente Regolamento.

I locatari di appartamenti o baite di cui all'art. 3.1 dovranno produrre copia di contratto di locazione, di durata almeno pari a quella dell'autorizzazione richiesta, in difetto della quale l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

6) VELOCITA'

Il conducente del veicolo dovrà **moderare particolarmente la velocità** su qualsiasi tipo di percorso.

Il conducente del veicolo dovrà **ulteriormente ridurre la velocità e se necessario fermarsi** in presenza di persone e animali o quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli o in mancanza di visibilità dovuta alle condizioni atmosferiche o alle caratteristiche del terreno;

7) PRESCRIZIONI PER LA GUIDA DI MOTOSLITTE

Per la guida di motoslitte è prescritto il possesso di patente di guida almeno di **categoria A**;

Per la guida di veicoli più complessi tipo "Gatto delle Nevi" ed in caso di **traino di slitte per il trasporto di merci o persone** è prescritto il possesso di patente di guida almeno di **categoria B**.

Non è consentito il sovraccarico né il traino di sciatori.

8) CONTROLLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA

Gli Agenti incaricati della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento hanno la facoltà, con modalità analoghe a quelle previste dal Codice della Strada per quanto attuabili, di ordinare al **conducente di fermarsi, di esibire i documenti** di guida ed eventualmente d'identità, di assicurazione (se non già autorizzata), e visionare il numero di telaio del veicolo.

In caso di motoslitta in sosta (anche se riportante il contrassegno comunale) ed in assenza del conducente o proprietario l'Agente è autorizzato a **sollevare l'eventuale telo protettivo** per la verifica del numero di telaio; a controllo avvenuto il telo dovrà essere riposizionato.

In presenza di motoslitta priva di numero di telaio, o con numero di telaio abraso, qualora l'Agente, in assenza di conducente o proprietario, ravvisi la concreta possibilità di trovarsi di fronte ad un veicolo privo di assicurazione r.c., ne dispone, secondo i casi, il blocco o la rimozione, per evitare ulteriore pericolo alla circolazione; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, per la confisca amministrativa.

9) SANZIONI

Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i, dalla L.R. n. 27/2004 (tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale), ed in particolare l'art. 21 ("comma 3: *sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1*", "comma 4: *è altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio*), dalla Legge 363/2003 (sicurezza nella pratica degli sport invernali e di fondo) ed in particolare l'art. 16 ("comma 1: *è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.*", "comma 2: *i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica*"), **si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni di seguito indicate:**

- a) è vietato porre in circolazione motoslitte prive di numero di telaio o con numero di telaio abraso o reso non leggibile, tale da non consentire di individuarne il proprietario e verificarne la copertura assicurativa;
- b) è vietata la circolazione di motoslitte sul territorio del Comune, **in assenza di autorizzazione comunale valida** per la stagione invernale in corso;
- c) la motoslitta posta in circolazione, anche se in sosta, deve avere **copertura assicurativa** per responsabilità civile; il traino di **slitte con trasporto di passeggeri** dovrà essere riscontrabile dal certificato assicurativo;

- d) è vietata la guida di motoslitte senza il possesso della patente di guida indicata all'art. 7;
- e) il conducente deve essere sempre in grado di conservare il controllo della motoslitte al fine di evitare il verificarsi di sinistri con danni al proprio veicolo, alle pertinenze stradali o a terzi;
- f) è fatto obbligo al conducente/proprietario di fermarsi su richiesta degli Agenti impegnati nei controlli, di mostrare i documenti richiesti e consentire la visione del numero di telaio;
- g) in assenza di specifica autorizzazione comunale è vietato organizzare raduni di motoslitte sulle piste innevate, anche nei periodi o negli orari di non funzionamento degli impianti sciistici;
- h) è vietato condurre motoslitte con autorizzazione revocata;
- i) il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e allo stato della strada o del fondo, del veicolo e del suo carico, alla presenza di veicoli, persone o animali, evitando di creare allarme o pericolo per la sicurezza della circolazione;
- l) i minori trasportati hanno l'obbligo di indossare e allacciare il casco protettivo (salvo che i veicoli siano dotati di adeguate strutture protettive e di contenimento); della violazione è responsabile il conducente e se non individuato, il proprietario.
- m) è vietato fuoriuscire anche minimamente dal tragitto, dai giorni e dagli orari indicati nell'autorizzazione di cui al punto 4.
- n) la velocità dovrà in ogni situazione di marcia e su qualsiasi tipo di percorso, essere moderata;
- o) la motoslitte posta in circolazione, anche se in sosta, deve **esporre il contrassegno di identificazione** di cui al punto 4 in maniera ben visibile;
- p) la violazione delle disposizioni della **lett. a)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 150,00 a € 500,00** (in misura ridotta: **166,00 €**.) **la rimozione o blocco del veicolo**, l'eventuale **sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa**;
- q) la violazione delle disposizioni delle **lett. b), c), d), e), f), g), h), i)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 150,00 a € 500,00** (in misura ridotta: **166,00 €**.) la violazione delle disposizioni delle **lett. d) e), f), g), i)** comporta altresì **la revoca dell'autorizzazione** per la stagione invernale in corso;
- s) la violazione delle disposizioni delle **lett. l), m)** del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 50,00 a € 300,00**(in misura ridotta: **100,00 €**);
- t) la violazione delle disposizioni delle **lett. n), o)** del presente articolo e di tutte le altre contenute nella presente regolamento comporta il pagamento della sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 100,00** (in misura ridotta **50,00 €**)

Sono revocate le precedenti disposizioni che contrastano con quanto stabilito dal presente regolamento.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente deliberazione.